UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE

EMANATO CON D.R. N. 773 DEL 28 NOVEMBRE 2024
IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2024

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominato Statuto, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate, nel seguito denominato Dipartimento.

Articolo 2
Compiti e attività

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli artt. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Dipartimento garantisce, ad ogni professore e ricercatore ad esso afferente, l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3
Modifica denominazione e/o finalità del Dipartimento

1. La denominazione e/o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.

2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Dipartimento.

Articolo 4
Articolazione in Aree di Ricerca

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Aree di Ricerca, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo.

2. La costituzione di ciascuna Area di Ricerca è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 10 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Area di Ricerca. Ciascuna Area di Ricerca è istituita con decreto del Direttore. I componenti dell'Area indicano, tra i professori e ricercatori a tempo indeterminato, il Coordinatore, il quale è nominato con decreto del Direttore. Il Coordinatore resta in carica di norma per quattro anni accademici. Le Aree di Ricerca non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 10. Ciascun docente può afferire ad una sola Area di Ricerca.

3. Le Aree di Ricerca, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca e/o al Consiglio di direzione.

4. Le Aree di Ricerca, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 11.

Articolo 5
Organi di governo del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio.

Articolo 6
Altri Organi del Dipartimento

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di cui all'art. 5, sono istituiti:
   a) il Consiglio di direzione;
   b) la Commissione paritetica docenti-studenti;
   c) i Consigli di Corsi di studio;
   d) la Commissione didattica;
   e) la Commissione di ricerca.

2. Il Consiglio del Dipartimento può istituire, altresì, una Commissione didattica inter-struttura in concorso con altre strutture primarie, a cui sono attribuite funzioni istruttorie e consultive.

Articolo 7
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

3. Il Direttore designa il Direttore Vicario secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, dello Statuto.

Articolo 8
Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Fanno parte del Consiglio:
   a. il Direttore;

b. i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
c. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
d. una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
e. una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale;

3. Partecipano alle adunanze del Consiglio della Struttura primaria le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, senza diritto di voto, ove non eletti tra i rappresentanti di cui al comma 2, lett. c).

4. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2, lett. c), è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla struttura.

5. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 2, lett. d), è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio.

6. Il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di cui al comma 2, lett. e), è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché alla struttura facciano riferimento almeno tre assegnisti o borsisti con contratti di durata biennale.

7. Le modalità per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale, individuata dal Direttore della Struttura.

9. Il supporto al Consiglio di Dipartimento è attribuito all'Ufficio Amministrazione e Contabilità.

10. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, e dall'art. 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle seguenti materie:
a) piani di studio individuali e percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
b) riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;
c) verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
d) attività di tirocinio formativo e tesi di laurea;
e) attività di tutorato e di orientamento in itinere;
f) mobilità studentesca.
Ulteriori deleghe inerenti all'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio del Dipartimento con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le funzioni delegate sono svolte in conformità alle eventuali linee guida definite dal Consiglio del Dipartimento.

11. Con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo all'art. 48 comma 3, il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di direzione. Con le stesse modalità può delegare ulteriori specifiche funzioni alle Aree di Ricerca.

Articolo 9
Sedute del Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo digitale del Dipartimento. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
   a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
   b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
   Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
   La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. I componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente articolo 8, comma 2, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:
   a) le richieste di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
   b) le proposte di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
   c) le richieste di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
   d) le proposte di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;

e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.

6. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.

7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.
Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.
Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.
I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità.
Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

Articolo 10
Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento al quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25, comma 1 lettere a), b) e c), dello Statuto. Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo art. 25.

2. Il Consiglio di direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio del Dipartimento.

3. Il Consiglio di direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8, comma 11.

4. Il Consiglio di direzione è composto da:
   a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
   b) il Direttore vicario;
   c) il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti o suo delegato, individuato tra i componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera a);
   d) i Coordinatori dei Consigli di corso di studio o loro delegati;
   e) il Presidente della Commissione di ricerca o suo delegato;
   f) il Presidente della Commissione didattica o suo delegato;
   g) i Coordinatori delle Aree di Ricerca istituite nel Dipartimento o i loro delegati;
   h) i Coordinatori dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento o i loro delegati.

5. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di direzione con funzioni di supporto.

6. Il Consiglio di direzione è costituito con Decreto del Direttore del Dipartimento.

7. I componenti del Consiglio di direzione durano in carica quattro anni accademici.

Articolo 11
Sedute del Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.

3. Le sedute del Consiglio di direzione sono valide a condizione che:
   - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
   - sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di direzione sono assunte da una unità di personale individuata dal Direttore con apposito decreto. L'Ufficio Amministrazione e Contabilità fornisce supporto al Consiglio di Direzione e cura la conservazione dei verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina.

Articolo 12
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:
a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. Alla Commissione paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi.

3. La Commissione paritetica docenti-studenti, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 49 del Regolamento generale di Ateneo.

4. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
a) un professore o ricercatore per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento designato dai relativi Consigli, ovvero 2 professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
b) uno studente per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designato/i al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.
In presenza di un unico corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti è composta da due componenti di cui alla lettera a) e da due componenti di cui alla lettera b).
Il Presidente è designato tra i componenti di cui alla lettera a), nella prima seduta.

5. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita con Decreto del Direttore del Dipartimento, che convoca la prima riunione.

6. I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di due anni accademici.

7. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.

8. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.

9. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 4, lettere a) e b).

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.

11. Partecipa alle sedute della Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio Didattica. Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.
    I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nell'Ufficio Didattica.

Articolo 13
Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.

2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:
   a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
   b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
   c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.

3. Al Consiglio del corso di studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 10, del presente regolamento.

4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente all'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.

5. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della struttura primaria ed emanato dal Direttore della struttura stessa. Tale regolamento, nel caso di corso di studio inter-struttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore. Nella composizione del Consiglio del corso di studio deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

6. Il Coordinatore del Consiglio del corso di studio dura in carica quattro anni accademici.

Articolo 14
Commissione didattica

1. La Commissione didattica è composta da 1 professore o ricercatore per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, ovvero 2 tra professori o ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tra i componenti della Commissione Didattica devono essere necessariamente compresi, per ciascun corso di studio, i Coordinatori del relativo Consiglio. I restanti componenti vengono designati dai medesimi Consigli di Corso di Studio. I componenti della commissione didattica vengono nominati dal Direttore del dipartimento e durano in carica quattro anni accademici.

2. Il Presidente della Commissione didattica è designato dalla commissione in apposita riunione convocata dal Direttore del Dipartimento.

3. Partecipa alle sedute della Commissione didattica, con funzioni consultive, il responsabile dell'Ufficio Didattica. Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.

4. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di Corsi di Studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

5. La Commissione didattica formula al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.

6. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

7. Il Consiglio di Dipartimento, per i corsi attivati con il contributo di più Dipartimenti o Scuole, può, d'intesa con questi, istituire Commissioni Didattiche Inter-struttura. L'istituzione deve essere deliberata dai Consigli di tutte le strutture primarie coinvolte.

8. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione Didattica Interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti o Scuole coinvolte ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio.

Articolo 15
Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca è istituita dal Consiglio del Dipartimento ed è composta dai Coordinatori delle Aree di Ricerca e dai Coordinatori dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso il Dipartimento.

2. Presiede la Commissione di ricerca il Presidente, designato dai componenti nella prima riunione che viene convocata dal Direttore del Dipartimento.

3. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento.

4. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie nelle attività di autovalutazione della ricerca del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente.

5. La Commissione di ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca. La Commissione cura tutti gli ulteriori adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca.

6. Partecipa alle sedute della Commissione di ricerca, con funzioni consultive, il responsabile dell'Ufficio Ricerca. Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.

7. Le modalità di funzionamento della Commissione di ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

Articolo 16
Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore generale con proprio decreto.

2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.

3. In particolare, il Segretario di Dipartimento, nominato con decreto del Direttore Generale, è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

4. L'articolazione degli uffici del Dipartimento comprende: a) l'Ufficio Amministrazione e Contabilità; b) l'Ufficio Didattica; c) l'Ufficio Ricerca. Ad ogni ufficio è assegnato un responsabile, nominato con decreto del Direttore Generale.

5. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi.

6. Il personale di cui al precedente comma 5, con decreto del Direttore, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18 e/o ai settori e unità operative appartenenti al Dipartimento.

Articolo 17
Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.

2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.

3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti a tutto il personale della struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.

4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18
Laboratori

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizio.

2. Il responsabile dei laboratori al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 7 del "*Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro*" emanato con D.R. n. 349 del 6 agosto 2021, in vigore dal 10 agosto 2021, fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.

3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività richiamato al comma precedente", la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.

4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dagli artt. 7 e 8 del "*Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro*" emanato con D.R. n. 349 del 6 agosto 2021, in vigore dal 10 agosto 2021, fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.

5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.

6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19
Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 20
Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.

2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento, su motivata proposta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Dipartimento, si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Articolo 21
Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 13, comma 5, i Coordinatori ed i componenti dei Consigli di Corso di studio sono designati dal Consiglio di dipartimento.

Articolo 22
Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.